



MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI
PER L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI
CONTRO GLI ANIMALI

Art. 8

Introduzione dell'art. 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: «Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».

Versione in vigore dal 16 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
------	--

Estremi	Legge 6 giugno 2025, n. 82
---------	----------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2025
---------------	---------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-al-codice-di-procedura-penale-e-altre/art-8-introduzione-dell-art-25-undevicies>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

